

TI_GERICHTE 12.2018.110 vom 2. Juli 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-07-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2018.110_d20180702

FR: TI_GERICHTE 12.2018.110 du 2 juillet 2018

IT: TI_GERICHTE 12.2018.110 del 2 luglio 2018

Regeste

Compravendita internazionale. Risarcimento dell'IVA e della sanzione fiscale pagata al fisco italiano. Norme sull'esenzione IVA non applicabili. Colpa della venditrice. Diritto di essere sentito. Interpretazione contrattuale secondo i principi della Convenzione di Vienna

Erwägungen

E. 1

L'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Sia l'appello, sia la risposta sono tempestivi. Nel concreto caso, la problematica della discrepanza tra l'ammontare della pretesa attorea fatta valere innanzi al Pretore e quella indicata nell'autorizzazione ad agire può essere lasciata aperta, stante l'esito del presente giudizio.

E. 2

Nella propria sentenza il Pretore, dopo aver sommariamente ripercorso i fatti, ha individuato la problematica giuridica e spiegato che la vertenza in esame riguardava il risarcimento dell'IVA, degli interessi e della sanzione fiscale pagati al fisco italiano dall'attrice. A questo proposito egli ha ricordato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un onere fiscale e/o una conseguente sanzione, in ragione del loro carattere strettamente personale, non costituiscono un danno risarcibile secondo il diritto civile e non sono scaricabili su terzi a meno che quest'ultimo, per un proprio errore, abbia causato la sanzione del contribuente senza che lo stesso abbia commesso una colpa propria. Sulla base degli accertamenti, il Pretore ha ritenuto che ciò non fosse il caso della presente fattispecie. In particolare, egli ha evidenziato come l'istruttoria abbia permesso di stabilire che la venditrice aveva saputo del cambiamento di destinazione della merce subito dopo l'emissione del doc. B. Stando alle parole del teste M _____, per una leggerezza AP 1 non avrebbe però adeguato l'indicazione nei propri documenti e omesso di fatturare l'IVA. Solo in seguito, dopo la fornitura e il pagamento della merce, la venditrice si sarebbe accorta che l'operazione non era corretta e si sarebbe attivata per cercare di regolarizzare la propria posizione. Su questa base, il Pretore ha giudicato che l'attrice non poteva essere considerata priva di colpa e pertanto non poteva riversare sulla convenuta il pagamento di quanto versato al fisco italiano.

E. 3

Con l'appello AP 1 ripropone nuovamente la tesi secondo cui AO 1 avrebbe fornito dati inesatti in relazione alla compravendita e imputa alla stessa l'impossibilità di effettuare una

vendita in esenzione IVA, “ come invece doveva essere” a suo dire “in base all’intendimento delle parti ” (appello, pag. 6 in fine). Per la prima volta in questa sede, essa afferma che la vertenza deve essere esaminata dal punto di vista del diritto contrattuale e rimprovera al Pretore di non essersi espresso “ sulle ragioni per cui, al momento della conclusione del contratto, le parti non avrebbero dovuto intendere che, nella misura in cui fosse stata dovuta, l’IVA sarebbe stata a carico della parte acquirente ” (appello, pag. 7). A detta dell’appellante il contratto avrebbe dovuto essere interpretato in base al principio dell’affidamento ciò che avrebbe permesso di stabilire che questa imposta andava addebitata al consumatore finale. AP 1 sostiene che l’acquirente “ sapeva che l’IVA era a suo carico ” (appello, pag. 9). Essa contesta inoltre l’applicabilità alla presente fattispecie della giurisprudenza in ambito fiscale del Tribunale federale, citata dal Pretore, in quanto nel caso in esame “ la violazione è imputabile ” a AO 1 (appello, pag. 10). In più punti l’appellante lamenta inoltre una violazione del diritto di essere sentito per carenza di motivazione (appello, pag. 7 e 10) e rimprovera al Pretore di non aver neppure preso posizione sulle ragioni per cui a livello contrattuale l’IVA resterebbe a carico dell’appellante come pure di non essersi espresso sul diritto applicabile alla relazione contrattuale.

E. 4

La censura relativa alla violazione del suo diritto di essere sentito per la presunta insufficiente motivazione della decisione pretorile dev’essere trattata preliminarmente, visto e considerato che, se fondata, implicherebbe già di per sé l’annullamento del giudizio impugnato e il rinvio della causa al primo giudice per la continuazione della procedura e l’emanazione di una nuova decisione, e ciò indipendentemente dalle possibilità o meno di successo del gravame nel merito (DTF 137 I 195 consid. 2.2, 144 IV 302 consid. 3.1).

E. 4.1

Il diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., offre una garanzia minima e sussidiaria rispetto al diritto processuale di cui all’art. 238 lett. g CPC. Esso impone in particolare all’autorità giudicante di indicare in maniera chiara le ragioni che l’hanno portata a decidere in un senso piuttosto che in un altro, in modo tale da permettere al destinatario di capire la portata della decisione e di proporre i rimedi adeguati con cognizione di causa (DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 143 IV 40 consid. 3.4.3); esso non obbliga però l’autorità giudicante a pronunciarsi necessariamente su tutte le questioni e le prove proposte dalle parti, bastando che esamini i temi rilevanti per il giudizio (DTF 142 II 49 consid. 9.2, 143 III 65 consid. 5.2).

E. 4.2

Nel caso di specie la censura dell’appellante deve essere disattesa. Seppur in maniera piuttosto stringata il Pretore ha infatti toccato tutte le problematiche essenziali ai fini del giudizio. La motivazione della decisione pretorile, riassunta nei considerandi che precedono, può essere considerata sufficiente (per quanto al limite); dalla stessa è infatti possibile comprendere le ragioni di fatto e di diritto che avevano indotto il primo giudice a decidere a sfavore dell’attrice, tanto più che quest’ultima, nella misura in cui ha ritenuto di riproporle siccome considerate rilevanti, è stata in grado di censurarle con cognizione di causa nell’appello qui in esame. Chiarito quanto sopra, questa Camera non può esimersi dal rilevare una certa malafede di AP 1 nel rimproverare in questa sede al Pretore di non essersi espresso su tematiche che la stessa neppure ha ritenuto opportuno sollevare in prima

istanza, quali ad esempio la questione dell'interpretazione contrattuale (appello, pag. 10; problematica che verrà approfondita al consid. 8).

E. 5

È pacifico che la relazione contrattuale venuta in essere tra AP 1 e AO 1 riveste carattere internazionale in quanto conclusa tra una società acquirente con sede in Svizzera e una società venditrice con sede in Italia e avente per oggetto una prestazione relativa alla fornitura di merce in Spagna. Giusta l'art. 118 LDIP la compravendita di cose mobili è regolata dalla Convenzione dell'Aia del 15 giugno 1951 concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee (in seguito: Convenzione dell'Aia). Ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 della Convenzione dell'Aia quando manchi, come nel caso che qui ci occupa, una dichiarazione delle parti circa il diritto applicabile la compravendita è regolata dalla legge interna del paese in cui il venditore, al momento in cui assume l'ordinazione, ha la sua dimora abituale; nel concreto caso, pertanto, dalla legge italiana. Per quanto attiene alla questione della formazione del contratto e ai diritti e obblighi che un tale contratto fa sorgere tra venditore e acquirente fa stato quanto indicato nella Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (in seguito: Convenzione di Vienna; cfr. anche sentenza del Tribunale federale dell'11 dicembre 2000 inc. 4C.272/2000 consid. 1).

E. 6

Nel proprio giudizio il Pretore non ha ritenuto necessario esprimersi sulla questione del diritto applicabile al rapporto contrattuale ritenendo che la vertenza in esame rivestisse natura strettamente fiscale e prescindesse pertanto da un discorso di diritto applicabile ai rapporti interni tra le parti, opinione che - diversamente da quanto emerge dall'appello (pag. 7 e 10) - in prima istanza AP 1 pareva condividere (cfr. replica, pag. 3). La lagnanza sollevata in questa sede dall'appellante al riguardo quindi stupisce. Come desumibile dalla sentenza impugnata, il Pretore, sulla base della costante e consolidata giurisprudenza del Tribunale federale in materia (per tutte DTF 134 III 59 e sentenza TF del 29 giugno 2017 inc. 4A_21/2017 consid 4.4 e 4.6 con rinvii), ha ritenuto che nel concreto caso l'IVA, i relativi interessi e la sanzione fiscale pagati da AP 1 al fisco italiano non potessero essere fatti ricadere sulla convenuta; questo essenzialmente per due ragioni: da un canto in forza del carattere strettamente personale di questi oneri e relativa sanzione e dall'altro in quanto riconducibili a una colpa della contribuente medesima. Opinione quella del Pretore che - come si dirà nei considerandi che seguono - si rivela corretta.

E. 7

Malgrado i tentativi dell'appellante di fornire una versione rivisitata - e a lei più favorevole - dei fatti, nell'intento di far ricadere la colpa della mancata fatturazione dell'IVA sulla controparte, dagli atti emerge in maniera chiara che AP 1 è stata informata del cambiamento di destinazione della merce subito dopo l'emissione della conferma d'ordine doc. B., tant'è che nella successiva fattura dell'11 febbraio 2013 figura già l'indicazione della Spagna quale destinazione finale (doc. D); nonostante questa modifica il prezzo riportato sulla fattura doc. D rispecchia quanto previsto nella conferma d'ordine doc. B e non prevede il pagamento dell'IVA, anzi l'operazione è descritta - erroneamente (come verrà poi accertato) - come " non imponibile " (doc. D in fine). Come illustrato in sede di audizione dal teste M _____, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ciò è da imputare a " una leggerezza " dell'appellante medesima che non ha " aggiornato " i

dati all'interno del software informatico impedendo, di fatto, il computo dell'IVA nella fattura finale (audizione testimoniale cit. del 5 ottobre 2017, pag. 5 seg. qui data per trascritta). Assolutamente non provate si rivelano le asserzioni di AP 1 secondo cui, in questo frangente, AO 1 le avrebbe fornito delle assicurazioni - poi rivelatesi inveritiere - in relazione all'identificazione IVA della società spagnola destinataria della merce e questo al fine di effettuare una vendita intracomunitaria in esenzione IVA (appello, pag. 5 seg.). Al contrario, dall'incarto emerge che solo in un secondo tempo, ovvero nel settembre - ottobre 2013, la venditrice, accortasi del mancato computo dell'IVA si è attivata per cercare di sanare la situazione e verificare la possibilità di perfezionare una vendita in esenzione IVA (doc. F, G, H, I, L, M, O e 6) , circostanza che trova sostanziale conferma anche nelle parole del teste M _____; tale operazione non ha però potuto essere perfezionata proprio perché la società spagnola non era identificata ai fini IVA in Spagna (cfr. audizione cit. pag. 6). Come visto, AO 1 si è opposta al successivo addebito dell'IVA (doc. S). Con ogni evidenza, alla luce di quanto precede, il mancato pagamento dell'IVA nei termini previsti e la necessità per AP 1 di avviare la procedura di ravvedimento al fine di regolarizzare la propria situazione nei confronti del fisco italiano (con le note conseguenze economiche: pagamento dell'IVA, degli interessi e di una sanzione) - non può che essere addebitato alla venditrice medesima e alla sua negligenza. Ne consegue pertanto, in virtù della giurisprudenza citata poc' anzi, l'impossibilità per la stessa di far ricadere questi oneri su AO 1. La decisione pretorile si rivela pertanto corretta e la pretesa attorea va quindi integralmente respinta.

E. 8

della Convenzione di Vienna le indicazioni e gli altri comportamenti di una parte devono essere interpretati secondo l'intenzione di quest'ultima, se l'altra parte conosceva o non poteva ignorare tale intenzione (cpv. 1). Se ciò non è desumibile, le indicazioni e gli altri comportamenti di una parte devono essere interpretati secondo il senso che avrebbe dato loro una persona ragionevole della stessa qualità dell'altra parte, posta nella stessa situazione (cpv. 2). Inoltre, per appurare l'intenzione di una parte o il parere che avrebbe avuto una persona ragionevole, occorre tenere conto delle circostanze pertinenti, in special modo delle trattative che possono essere avvenute tra le parti, delle abitudini che si sono stabilite fra esse e di qualsiasi comportamento ulteriore delle parti. L'art. 9 della Convenzione di Vienna precisa inoltre che le parti sono vincolate dagli usi ai quali hanno aderito e dalle abitudini che si sono stabilite fra esse (cpv. 1). Salvo convenzione contraria tra le parti, queste sono ritenute essersi tacitamente riferite nel contratto e per la sua conclusione agli usi di cui erano a conoscenza o dei quali avrebbero dovuto avere conoscenza e che, nel commercio internazionale, sono ampiamente conosciuti e regolarmente rispettati dalle parti in contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato (cpv. 2).

E. 8.1

Preliminarmente è necessario chiarire che la questione dell'interpretazione contrattuale va trattata secondo i principi della Convenzione di Vienna, che - come illustrato in precedenza (consid. 5) - regola la formazione dell'accordo in esame come pure i diritti e gli obblighi che lo stesso fa sorgere tra venditore e acquirente, e non in base al diritto svizzero a cui si rifà - erroneamente - l'appellante (appello, pag. 7). Giusta l'art.

E. 8.2

Nel concreto caso, è incontestato che tra le parti sia intercorso un rapporto contrattuale inerente la compravendita di coils. In relazione al prezzo, risulta dagli atti che malgrado il cambiamento di destinazione della merce dalla Turchia alla Spagna la fattura emessa da AP 1 in data 11 febbraio 2013 non solo non prevede l'addebito dell'IVA ma anzi indica espressamente la non imponibilità della transazione (doc. D). Già si è detto che non vi è alcuna prova che permetta di ricondurre questa errata indicazione a inveritiere informazioni fornite dall'acquirente, come invece sostenuto dall'appellante (consid. 7). A non averne dubbio, l'IVA è un debito nei confronti dello Stato del venditore, che per l'appunto è il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta nei confronti dell'erario. In quanto tale è lecito attendersi che il venditore conosca le norme in materia applicabili nella nazione in cui egli ha sede e determini il prezzo di vendita tenendo conto di questo onere. Sarebbe irragionevole far ricadere un simile compito sull'acquirente, a maggior ragione se, come nella fattispecie in esame, l'acquirente è una società svizzera, e quindi non solo estera ma addirittura con sede al di fuori della Comunità europea. Nel concreto caso, è pure emerso, in fase istruttoria, che l'ambito abituale di attività di AO 1 era extracomunitario e pertanto le transazioni avvenivano in esenzione IVA; stando a quanto accertato, l'operazione qui in discussione è stata il primo caso di cessione a un cliente intracomunitario. Al riguardo Ih_____, titolare e presidente della convenuta, ha riferito: “ Ripeto che la nostra attività è senza IVA trattandosi di operazioni internazionali fuori dalla Comunità europea (...). È la prima volta che abbiamo concluso una operazione con un cliente finale spagnolo (cfr. interrogatorio del 5 ottobre 2017 cit., pag. 3). Credibili paiono le dichiarazioni dello stesso secondo cui egli avrebbe ignorato le norme sull'IVA in vigore nella Comunità europea: “ In merito alle questioni tra IVA io non ho conoscenze di alcun tipo in merito alla legislazione europea sull'IVA. Io conosco soltanto la legislazione CH riferita al mio ambito di attività. (...) Ripeto che ero completamente all'oscuro di queste tematiche fiscali oggetto di questa causa. Prima di allora non ne sapevo nulla e neppure mi interessa perché io sempre acquisto della merce con un prezzo senza IVA perché il destinatario finale è fuori europa. (cfr. interrogatorio del 5 ottobre 2017 cit., pag. 3). Affermazioni queste la cui veridicità non è stata puntualmente contestata da controparte. Alla luce di queste circostanze e dei principi interpretativi sovraesposti, non si può ragionevolmente ritenere che AO 1 dovesse aspettarsi che la compravendita fosse soggetta all'IVA e che in questo caso la stessa sarebbe stata posta a suo carico. L'acquirente poteva legittimamente ritenere che il prezzo pattuito e indicato nella fattura doc. D fosse quello definitivo, senza alcun aggravio dell'IVA. La tesi appellatoria - esposta alle pag. da 7 a 11 dell'appello - secondo cui in base agli intendimenti delle parti, l'IVA sarebbe stata a carico dell'acquirente - non risulta minimamente comprovata.

E. 9

La petizione avente per oggetto il risarcimento dell'IVA, degli interessi e della sanzione fiscale pagati da AP 1 al fisco italiano va pertanto respinta e la sentenza pretorile confermata.

E. 10

Ne discende la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di appello seguono la soccombenza dell'appellante. Il valore litigioso per un eventuale ricorso al Tribunale federale supera ampiamente i fr. 30'000.-. Per questi motivi, richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili decide:

1. L'appello 3 settembre 2018 di AP 1 è respinto.
2. Le spese

processuali di fr. 5'500.- sono poste a carico dell'appellante, con l'obbligo di rifondere alla controparte complessivi fr. 4'000.- per ripetibili di appello. 3. Notificazione: - avv. - avv. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.